

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2379

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **RUGGIERI**

Modifica all’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di cessazione dell’obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti agli enti di previdenza

Presentata il 12 febbraio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da troppo tempo, cicli e congiunture economiche internazionali sfavorevoli frenavano la crescita economica italiana, ma le residue opportunità di creare nuova ricchezza, anziché limitarsi alla redistribuzione di quella esistente, trovavano e oggi a maggior ragione trovano un limite nel sistema italiano, che appare superato, eccessivamente dirigista, con una presenza troppo ingombrante e inefficiente dello Stato.

Ora diventa cruciale comprimere l’oppressione e l’incertezza fiscale, come quella burocratica, che scoraggiano o soffocano ogni iniziativa imprenditoriale e sottraggono una considerevole quota di ricchezza a lavoratori dipendenti e autonomi, rischiando di rendere povero persino chi lavora.

Questa cultura eccessivamente statalista, finalizzata a fare cassa, in particolare

sui redditi di lavoro, non risparmia nemmeno la riforma previdenziale per i lavoratori autonomi operata nel 1995 dal Governo Dini (legge n. 335 del 1995). Da allora, infatti, i lavoratori autonomi non iscritti ad altre casse previdenziali collegate a ordini professionali sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS e al versamento di una quota di contributi per l’assicurazione generale per l’invalidità e la vecchiaia, che oggi incide per il 26 per cento circa del loro fatturato.

Se per il lavoro subordinato e per altre forme di lavoro « debole » parasubordinato, come le collaborazioni, sovente utilizzate con modalità simili al lavoro dipendente, ma senza le medesime tutele, ha un senso prevedere l’obbligo di contribuzione previdenziale, per il lavoratore autonomo la situazione è molto diversa.

Egli decide di scommettere sulle proprie attitudini e capacità, di modulare il suo reddito non in base a categorie prestabilite sulla base di contratti nazionali, ma in base alla sua capacità e alla qualità del suo lavoro. Così le sue esigenze (per definizione non costanti) variano a seconda del momento.

Per questo sarebbe più opportuno prevedere per questi lavoratori la facoltà, anziché l'obbligo, di iscriversi alla Gestione separata dell'INPS, lasciandoli liberi di decidere come utilizzare i proventi del proprio lavoro.

La presente proposta di legge introduce proprio questa riforma della normativa vigente, prevedendo che dal 1° gennaio 2021 i lavoratori che sceglieranno di dedicarsi al lavoro autonomo e che non sono ancora iscritti alla Gestione separata non saranno più obbligati a farlo, come prevede la legge vigente, anche se potranno comunque farlo in maniera del tutto volontaria.

Allo stesso tempo i lavoratori autonomi già iscritti alla Gestione separata e soggetti all'obbligo di contribuzione, a decorrere dalla medesima data, potranno decidere, se lo vorranno, di interrompere il versamento dei contributi previdenziali al quale oggi sono obbligati. Potranno accedere a questa facoltà quando e se lo riterranno, con l'unico onere di darne comunicazione anticipata entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale non intendono più procedere al versamento dei contributi previsti.

Queste nuove disposizioni, che vengono inserite nel testo della « riforma Dini » (all'articolo 2, commi 26 e seguenti, che riguardano appunto i lavoratori autonomi),

prevedono che la decisione di iscriversi comunque alla Gestione separata da parte dei nuovi lavoratori autonomi e la scelta di avvalersi della possibilità di interrompere il versamento obbligatorio dei contributi non siano irreversibili, venendo comunque consentito al lavoratore di modificare in futuro le scelte fatte in precedenza.

Modalità e finestre temporali relative alle opzioni previste dalla presente legge sono demandate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo stesso schema è adottato, con l'articolo 2 della proposta di legge, per i professionisti e i lavoratori per i quali è stabilito l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali previsti dai rispettivi ordinamenti professionali.

È chiaro che scelte simili, ispirate al principio di libertà economica, avranno ripercussioni sul futuro previdenziale di chiunque le compia. Chi opterà per non iscriversi alla Gestione separata o sceglierà di non proseguire con la contribuzione sa che dovrà gestire il proprio reddito con modalità che riterrà adeguate a garantire il suo futuro anche negli anni della vecchiaia.

Ma lo Stato deve garantire al cittadino sovrano la libertà di accedere ad un sistema di previdenza, non imporlo a chi gestisce autonomamente il proprio lavoro. La scelta di come utilizzare i propri redditi, al netto dell'assolvimento dei doveri di natura fiscale, è scelta che spetta al singolo lavoratore.

I dati sulla capacità di risparmio privato degli italiani sono incoraggianti: sanno badare a se stessi molto di più e meglio di quanto lo Stato sappia fare per loro e al loro posto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Cessazione dell'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

« 32-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai lavoratori autonomi di cui al comma 26 cessa di applicarsi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui al medesimo comma. Rimane ferma per i medesimi lavoratori la facoltà di iscrizione alla predetta Gestione separata con le modalità di cui ai commi 26 e seguenti.

32-*ter*. I lavoratori autonomi di cui al comma 26 già iscritti alla Gestione separata di cui al medesimo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cessare di versare i contributi di cui ai commi 26 e seguenti, previa comunicazione da inviare all'INPS entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono interrompere il versamento dei contributi.

32-*quater*. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 32-*bis* e 32-*ter* sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 2.

(Cessazione dell'obbligo di iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, cessa di applicarsi ai professionisti e ai lavoratori per i quali esso è previsto.

Rimane ferma per i soggetti di cui al primo periodo la facoltà di iscrizione agli enti di cui al medesimo periodo con le modalità previste dalle norme vigenti. I soggetti di cui al primo periodo iscritti agli enti di cui al medesimo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cessare di adempiere all'obbligo contributivo, previa comunicazione da inviare all'ente previdenziale di appartenenza entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello dal quale intendono interrompere il versamento dei contributi.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono determinate altresì le modalità con le quali gli ordini professionali procedono alla modifica dei rispettivi statuti e regolamenti al fine di adeguarli alle disposizioni del comma 1.

